

**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA****SEZIONE CIVILE**

Causa n. 358 / 2021 RG

Nella causa promossa da

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ professione impiegata \_\_\_\_\_ (Debitore) rappresentata e  
difesa dall'A \_\_\_\_\_

**RICORRENTE**

Con l'intervento di \_\_\_\_\_ i, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

Il Giudice,

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 quaterdecies della l. n. 3/2012 da

vista la relazione positiva dell'O

vista l'opposizione proposta da

**premesse****-LA POSIZIONE DI PARTE RICORRENTE**

Si espone di seguito la posizione della predetta.

La signora \_\_\_\_\_ chiede di essere ammessa al beneficio in oggetto ritenendo sussistere le ragioni di meritevolezza e in assenza di atti di frode o di dolo o colpa grave nella causazione del proprio indebitamento.



Afferma la predetta che le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente al fatto che nel 2000 con i risparmi che la ricorrente otteneva dai genitori, per dare un lavoro al coniuge, decideva di aprire un'attività commerciale, nella specie una pizzeria d'asporto. A causa di scelte sbagliate nella conduzione dell'attività ogni risparmio era stato perduto. Per di più essendo tutto intestato alla signora quest'ultima ha dovuto far fronte a tutti i debiti dell'attività personalmente. Chiusa l'attività, la cercava un lavoro ed otteneva, a seguito di concorso, un posto di lavoro a tempo indeterminato presso il dove attualmente lavora. A tal punto, per far fronte alle varie spese familiari e fidandosi del coniuge, contraeva alcuni prestiti, ma il coniuge rimaneva senza lavoro per cui ha dovuto far fronte a tutte le spese indebitandosi ulteriormente. A quel punto i coniugi si separavano e la signora faceva fronte a qualsiasi spesa, senza l'aiuto del padre dei suoi figli, fino ad arrivare alle difficoltà di cui al presente procedimento.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale.

Le circostanze in base alle quali si richiede l'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente da parte della sig.ra consistono nel fatto che la stessa, non essendo proprietaria di alcun bene immobile o mobile e percependo un reddito minimo non può offrire ai creditori alcuna utilità concreta.

Rileva la stessa che il dettato normativo all'art. 14-quaterdecies della 176/2020 prevede che "il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta ...."

Quanto ai presupposti reddituali, afferma che "l'assegno sociale per l'anno corrente è fissato nella misura di euro 460,28, il quale dovrà essere aumentato della metà (230,14) e moltiplicato per il parametro relativo ai componenti il nucleo familiare della scia equivalente (art. 1, comma 1, lettera c.) del Dpcm del 5.12.2013 n. 159 Cfr. doc. 38) che corrisponde a 2,46.

L'importo così ottenuto,  $460,28 + 230,14$  moltiplicato per  $2,46 = 1.698,43$  costituisce il parametro soglia per la determinazione dello stato di incapacienza, che su base annua si traduce in euro 20.381,16.

id

Considerato che la dichiarazione dei redditi 730 per l'anno 2020 (cfr. doc. 36) della Sig.ra [ ] al netto dell'imposta lorda è pari ad euro 17.067,00, ne consegue che la stessa rientra nella soglia per essere valutata come incapiente.

A maggior ragione, si è proceduto al calcolo di quanto percepito sulla base delle buste paga relative all'anno 2020 (cfr. docc. 38) ottenendo così l'importo netto annuo di euro 18.287,60, importo questo comprensivo anche degli assegni familiari. Posto che, come sopra individuato, l'importo soglia per la determinazione dello stato di incapacità è pari ad euro 20.381,16, anche in questo caso il reddito è sotto soglia e, consente di definire senza alcun margine di errore che la Sig.ra [ ] sia incapiente e dunque che possa accedere alla disciplina del precepto normativo introdotto con la legge 176/2020 sull'esdebitazione."

Le posizioni debitorie dalla signora [ ] si riferiscono principalmente al debito assunto nei confronti di Istituti di credito, segnatamente a [ ]

[ ], mentre una residua parte è riconducibile alla mancata corresponsione di Tributi all'Erario.

Il debito residuo verso [ ] è di euro 25.230,00 e consiste in una rata mensile pari ad euro 290,00 con scadenza al 30 Settembre 2027. Per quanto riguarda la posizione verso [ ] corrisponde una rata mensile di euro 300,00 per un residuo di euro 25.742,26. Il pagamento delle due rate sopra esposte avviene con delega di pagamento sullo stipendio. Inoltre grava sulla stessa un ulteriore pagamento mensile di Euro 238,31 in forza di un ulteriore finanziamento da parte di [ ]

[ ] per il quale vi è un residuo debito di euro 32.115,11. Per quanto riguarda il debito verso l'Erario, la somma richiesta da Agenzia delle Entrate Riscossione ammonta ad euro 20.665,80. Tutti i debiti sopra elencati, sono stati contratti per fare fronte alla situazione venutasi a creare dopo il 2000 a seguito dell'apertura di una pizzeria d'asporto che ha cessato l'attività dopo 5 anni. Chiusa l'attività la Sig.ra [ ] ha iniziato a lavorare in ogni campo, fino a che, con la vincita del concorso pubblico [ ] ha ottenuto un lavoro a tempo indeterminato presso il [ ]. Ma anche questo impiego non consente di riuscire ad appianare i debiti che sono stati contratti principalmente per far fronte al pagamento di imposte generate dall'attività commerciale successivamente chiusa. La Sig.ra [ ] pur di farvi fronte, ha aderito alla definizione agevolata con Equitalia provvedendo al



pagamento di euro 15.108,32 il 31 luglio 2017 (cfr. docc. 8 e 9) attraverso la cessione del quinto ottenuta in data 27.07.2017 da \_\_\_\_\_ (cfr. docc. 7, 14 e 15) tuttavia con detto prestito è riuscita a saldare solo parzialmente l'esposizione con Agenzia riscossione (ad oggi pari ad € 20.665,80 cfr. Docc. 34) e si è trovata inoltre costretta a contrarre altri prestiti per far fronte alle esigenze primarie di vita del nucleo familiare sorretto esclusivamente grazie al suo apporto.

L'istante non è proprietaria di alcun immobile, vive con la sua famiglia composta da 3 figli completamente a suo carico, separata di fatto dall'ex marito, il quale non corrisponde nessun contributo per il mantenimento, abita presso l'immobile di proprietà della di Lei madre.

La sig.ra \_\_\_\_\_ non è intestataria e possiede una \_\_\_\_\_ (cfr la visura \_\_\_\_\_ doc. 30 e i docc. 22 e 37 relativi alla perdita di possesso e alla relazione dei Vigili urbani di \_\_\_\_\_

La Sig.ra \_\_\_\_\_ vive con tre figli adolescenti completamente a suo carico, uno dei quali frequenta l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ (doc. 41) per il quale deve far fronte anche alle spese per l'alloggio, per un importo pari ad euro 230,00 mensili (docc. 20). Le spese certificate delle utenze ammontano ad euro 200,00 al mese. Quanto al fabbisogno alimentare familiare, considerato che il nucleo è formato da 4 persone, è necessario accantonare mensilmente l'importo di euro 500,00. Alla luce di quanto documentato e autocertificato dall'istante, le spese di vita sono all'incirca pari a 1.317/00 euro mensili (cfr. Doc 24). Dall'analisi degli estratti di conto corrente emerge che l'istante, per affrontare le spese di vita spende pressoché tutto lo stipendio attraverso prelievi e pagamenti bancari per fare fronte a quanto elencato. Dal reddito percepito ogni mese pari ad euro 1.422/25, emerge che, stando a quanto individuato dall'ISTAT, **la Sig.ra \_\_\_\_\_ rientra nella soglia di povertà assoluta.** Di fatto l'Istat stabilisce che, la soglia di assoluta povertà sia fissata in euro 1.501,81 per un nucleo familiare come quello dell'istante composto da **quattro persone** residenti in un comune inferiore ai 50.000 abitanti situato in centro Italia. Secondo l'Istituto, una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

La signora \_\_\_\_\_ conclusivamente rileva che i debiti sono in gran parte verso Istituti di credito contratti per finanziamenti al consumo ottenuti per far fronte alle esigenze economiche della famiglia



e al pagamento dell'esposizione debitoria maturata verso l'Erario a seguito della precedente attività commerciale di gastronomia intrapresa dalla \_\_\_\_\_ e la cui partita iva come suddetto risulta cancellata a far data dal 2005.

**-LA POSIZIONE DEL CREDITORE \_\_\_\_\_ GIA'**

La soc. \_\_\_\_\_ si oppone all'accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni di seguito riportate:

**"1. Quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge 3/2012**

Si tiene in primo luogo a rilevare come sia nel ricorso introduttivo del procedimento in oggetto che nella relazione particolareggiata predisposta dall'O.c.c. non emerga alcun elemento idoneo ed utile a far ritenere che i debiti siano stati contratti dalla signora \_\_\_\_\_ con quella ragionevole prospettiva di potervi adempiere circostanza, questa, che risulta essere un presupposto, almeno di fatto, indefettibile dell'azione prevista a tutela del "debitore incapiente".

Allo stato, in mancanza di elementi contrari, si dovrebbe ritenere che la situazione d'indebitamento - ora lamentata dall'istante - sia stata determinata dalla sola **mala gestione dell'attività imprenditoriale** dalla stessa intrapresa del tutto incautamente oltre che dalla **necessità di far fronte a spese correnti ed ordinarie e per il sostentamento della propria famiglia**; da quanto riferito la situazione ora lamentata non parrebbe, quindi, neppure avere avuto quel carattere d'imprevedibilità idoneo a generare un inaspettato squilibrio tra risorse e spese e, in considerazione di ciò, si dovrebbe ritenere che l'effettiva origine della situazione d'indebitamento debba essere ricercata, ed individuata, semplicemente in un atteggiamento "**poco responsabile e negligente**" assunto dalla debitrice. Oltre a questo, come meglio si avrà modo di argomentare in prosieguo, non pare allo stato neppure provata la circostanza che le somme ottenute dalla ricorrente a titolo di finanziamento siano state dalla stessa destinate a fronteggiare la propria esposizione debitoria poiché l'entità dei debiti gravanti sulla signora \_\_\_\_\_, almeno così come documentato, risulta essere di un'entità di gran lunga



inferiore rispetto alle risorse finanziarie che la stessa ricorrente avrebbe avuto la necessità di reperire per farvi fronte.”

**2. Sulla mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sul debitore incapiente: il difetto di meritevolezza della debitrice nell'assumere obbligazioni-- prevedibilità e consapevolezza dell'impossibilità di adempiere**

Il creditore, dopo avere rilevato che il beneficiario richiede come requisito la “meritevolezza” del debitore, afferma che *“come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo depositato nell'interesse della signora le sue difficoltà non pare siano sorte in un momento determinato - concomitante o successivo rispetto ad un qualche evento straordinario - ma, piuttosto, sembrerebbe che queste siano solo la risultante di una situazione di costante indebitamento che, consolidatasi per effetto di atteggiamenti assunti dall'istante, improntati sulla sua colpa grave, l'abbia condotta a contrarre ingenti debiti rimasti in gran parte impagati. Detta circostanza pare, tra l'altro, trovare ampia conferma nella dichiarazione sottoscritta dalla stessa signora nella quale, ripercorrendo la propria storia personale e, in particolare, le scelte lavorative e imprenditoriali compiute negli anni la stessa riferisce che “Nel 2000 con i risparmi che la ricorrente otteneva dai genitori, per dare un lavoro al coniuge, decideva di aprire un'attività commerciale nella specie una pizzeria d'asporto” (Ricorso introduttivo, pag. 1) precisando, a tal proposito, che “A causa di scelte sbagliate nella conduzione dell'attività ogni risparmio è stato perduto.” (Ricorso*

*introduttivo, pag. 1). Preso quindi atto di quanto riferito si ritiene che l'aver deperato l'intero patrimonio familiare per aver intrapreso un'attività imprenditoriale senza averne le competenze e senza avere una forte motivazione ed attitudine nel gestirla non possa che qualificarsi come colpa grave. In ragione di quanto innanzi pur ritenendo obiettivamente sussistente quella colpa grave, ostativa all'esdebitazione, in relazione alla quale si ritiene sia già stata fornita prova piena si tiene comunque, per mero iuziorismo difensivo, a svolgere alcune ulteriori considerazioni in merito*



*alla complessiva vicenda oggetto della presente azione." (ci si riporta integralmente al contenuto del paragrafo 2 che si intende qui integralmente riportato).*

Il creditore ritiene conclusivamente che la ricorrente, in assenza di eventi e fatti tali da alterarne in maniera imprevedibile la capacità finanziaria, abbia assunto impegni nella piena consapevolezza di non potervi adempire.

Riporta quindi, tra l'altro, giurisprudenza riferita alla giurisprudenza in materia di piano del consumatore.

## **2. Sull'assenza di malafede del debitore nell'assumere obbligazioni**

Fatto salvo quanto innanzi si ritiene necessario svolgere anche qualche considerazione in merito all'accertamento dell'assenza di mala fede della ricorrente quale prerequisite normativamente previsto. Richiamando tutte le considerazioni già svolte a sostegno della contestata colpa grave si tiene a far rilevare come l'assunzione di obblighi con la consapevolezza di non potervi adempire costituisca altresì, unitamente ad altre circostanze, un chiaro indice di malafede.

In considerazione della significativa - ed anomala - accelerazione del ricorso al credito da parte della ricorrente che, come emerge documentalmente, ha avuto il suo culmine nel periodo antecedente rispetto al deposito dell'istanza di esdebitazione.

## **L'ULTERIORE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si è successivamente svolta un'udienza il cui verbale è stato perso per un problema di cattivo funzionamento del sistema informatico, ma al quale si è supplito con il deposito di memorie da parte di entrambe le parti.

In particolare nella memoria, dopo avere ricostruito la formazione del debito e motivato la mancanza di colpa del debitore, ha rilevato che il creditore che, come nel caso di \_\_\_\_\_, abbia colpevolmente determinato o concorso a determinare la situazione di indebitamento, non può presentare reclamo in sede di omologa e il suo comportamento esclude la colpa grave del debitore.

La causa non deve essere rimessa in istruttoria per sentire le parti in quanto dagli atti delle stesse risultano presenti tutti gli elementi necessari per la decisione.





aveva l'attività, che in data 10.02.2016 sono stati messi a rientro e trasformati in prestito (si trattava pertanto di somme già investite nell'azienda) (doc.7)."

Si è trattato quindi non di un nuovo indebitamento, se non parziale, ma di una ristrutturazione del debito.

Al momento dell'indebitamento per l'azienda, non vi sono elementi per dire che vi sia stata colpa nell'intraprendere un'attività imprenditoriale.

L'assunto secondo cui l'attività di impresa, come affermato da \_\_\_\_\_, sia stata assunta "incautamente" è sformato di prova.

In ogni caso merita ricordare che, assumendo principi e prassi consolidate soprattutto negli Stati Uniti, l'Unione Europea ha una legislazione che tende a garantire la "seconda chance" anche a chi abbia avuto senza dolo un insuccesso economico nella propria attività imprenditoriale, ed è sulla base di questo principio che deve essere interpretata la legislazione italiana.

2) in data 27.07.2017, contratto di prestito personale con \_\_\_\_\_ garantito da cessione del quinto dello stipendio per Euro 34.800,00, prestito che risulta giustificato a causa dell'avvenuto pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia Riscossione dalla necessità di far fronte ai debiti erariali derivanti dall'attività imprenditoriale;

3) il 14.12.2018 prestito personale con delegazione di pagamento con \_\_\_\_\_, € 28.596,55 (doc.11); detto prestito risulta essere stato utilizzato per garantire la sopravvivenza della famiglia ed il soddisfacimento delle esigenze primarie della stessa.

Le condizioni economiche di povertà della signora sono quelle dalla stessa descritte e confermate dall'Occ.

L'indebitamento risulta dovuto a gravi fattori esogeni, quali il fallimento dell'attività imprenditoriale prima, poi la perdita del lavoro del marito, infine la circostanza, gravissima, dell'abbandono della famiglia da parte del marito senza che lo stesso contribuisse più in alcuna maniera al mantenimento della stessa.



Ognuno di questi fattori è in grado infatti di sconvolgere in modo del tutto irrispettato la normale vita di una famiglia; l'ultimo poi determina non solo uno sconvolgimento economico ma anche personale di tutta la famiglia.

Sono questi proprio i fattori che sono posti a base della disciplina del sovraindebitamento.

Né si può ritenere che la signora abbia assunto le proprie obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di farvi fronte, in quanto l'impossibilità di adempiere si è verificata solo quando è avvenuta la separazione tra i coniugi.

Né vi è prova di un cattivo utilizzo del denaro, non emergendo elementi dai quali risulti lo sperpero dello stesso, risultando a contrario del tutto ragionevole che esso sia stato usato anche per le esigenze di una famiglia con tre figli e senza padre.

Trattandosi di spese familiari, non è esigibile una contabilità documentale delle stesse.

Le considerazioni sopra esposte escludono altresì la sussistenza della mala fede della ricorrente.

Ma vi è un altro elemento che porta ad escludere la sussistenza di colpa in capo alla signora.

L'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore ha l'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni a sua disposizione."

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

La signora era nelle condizioni di poter valutare il merito creditizio della ricorrente prima di concedere il finanziamento ed aveva anzi l'obbligo di farlo.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento



in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Se il finanziatore decide di finanziare il debitore senza che ve ne siano le condizioni ai sensi dell'art. 124 bis tub, deve quantomeno derubricarsi l'eventuale colpa del debitore, che ha fatto affidamento sulla valutazione di un operatore specializzato nel credito, da grave a lieve.

In ragione di tale principio deve escludersi quantomeno la colpa grave della signora. In ultimo merita aggiungere che l'apertura della liquidazione sarebbe inutile per i creditori, considerando l'incapienza del patrimonio del debitore.

Vi sono valide ragioni, tenuto conto della necessità di bilanciamento delle posizioni di debitore e creditore, per compensare le spese legali.

Si dà atto di depositare in forma cartacea il presente provvedimento a causa del non funzionamento del software consolle sul pc del giudice.

P.Q.M.

AMMETTE

la signora CF al beneficio dell'estdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies della l. 3/2012;

dichiara le spese di causa integralmente compensate.

Tempio Pausania, 3/2/2023

Decreto non depositato  
nei termini di legge  
Tempio P. 03/02/2023  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Francesca Debidda

Il GI  
Dott. Cecilia Marino